

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2019
SETTEMBRE
OTTOBRE



La prevenzione incendi: compiti e responsabilità dell'amministratore condominiale

- Appuntamento con SICUREZZA 2019: antincendio in primo piano
- Abitazioni, attività economiche, edifici pubblici: tutte le scadenze
- Gas fluorurati a effetto serra: al via le comunicazioni obbligatorie



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

LA PREVENZIONE INCENDI: COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Tra i numerosi compiti dell'Amministratore Condominiale previsti dall'art. 1130 del Codice Civile, rientrano quelli connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare la normativa riguardante la prevenzione incendi.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 17 settembre 2019)

21

ANTINCENDIO - 2

ABITAZIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE, EDIFICI PUBBLICI: TUTTE LE SCADENZE

Tutte le recenti novità e i termini fissati dagli ultimi decreti sulla prevenzione incendi, da applicare sugli edifici pubblici e privati.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 27 agosto 2019)

31

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 8 LUGLIO 2019, N. 29535

IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NEL CONDOMINIO

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 19 settembre 2019)

33

CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE CIVILE - SENTENZA 26 SETTEMBRE 2019, N. 22163

INCENDIO CAUSATO DAI LAVORI, LA COLPA È ANCHE DELL'AMMINISTRATORE

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 17 settembre 2019)

35

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

36

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

41

CALENDARIO

SICUREZZA 2019: ANTINCENDIO IN PRIMO PIANO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2019

42

3

News

AMBIENTE E ANTINCENDIO

■ Gas fluorurati a effetto serra, dal 25 settembre al via le comunicazioni obbligatorie

Dal prossimo 25 settembre 2019 le imprese o le persone certificate dovranno comunicare per via telematica alla Banca dati FGAS tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

A prevederlo è il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 (Cfr. Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2019, n. 7), in vigore dallo scorso 24 gennaio.

Si ricorda, a questo riguardo, che dal 10 settembre 2019 i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi devono richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.

Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

Nei box riportati di seguito vengono evidenziati, nel dettaglio, gli aspetti più significativi connessi alle nuove comunicazioni obbligatorie.

Chi deve comunicare gli interventi?

1. Imprese in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008

2. Persone fisiche certificate:

a) Persona che svolge attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.

b) Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015,

304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

Quando va effettuata la comunicazione?

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

- a) dall'installazione delle apparecchiature;
- b) Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- c) Dallo smantellamento delle apparecchiature.

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre 2019.

Come avviene la richiesta di abilitazione?

L'accesso alla Banca Dati FGAS per la comunicazione degli interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.

Per richiedere le credenziali è necessario accedere alla scrivania telematica dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una richiesta abilitazioni.

La pratica serve per identificare le persone che inseriranno materialmente le comunicazioni degli interventi (interne all'azienda o esterne ad essa) e a rilasciare alle persone identificate le credenziali per l'accesso alla Banca Dati.

In questa pratica il richiedente dovrà indicare le persone (nome e cognome, codice fiscale e indirizzo mail) che utilizzeranno la Banca Dati per comunicare gli interventi. Le persone possono essere interne all'impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di categoria)

La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata. Una volta presentata la pratica (gratuita) il Registro trasmetterà alle persone indicate le credenziali via mail.

Chi deve presentare la pratica di richiesta di abilitazione?

a) Nel caso di impresa certificata l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell'impresa certificata o da un suo delegato che alleggerà la delega firmata dal legale rappresentante e il documento di identità di quest'ultimo.

b) Nel caso di persona certificata che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione, l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato.

c) Nel caso di persona certificata che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività ma

non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato, la richiesta viene presentata dal legale rappresentante dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato

In via più generale è bene ricordare che le disposizioni adottate con il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 hanno introdotto una nuova disciplina sui gas fluorurati a effetto serra. Il provvedimento, infatti:

- ha individuato gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica;
- ha individuato le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese nonché le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;
- ha stabilito le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
- ha disciplinato il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;
- ha disciplinato la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra;
- ha individuato i sistemi di comunicazione delle informazioni per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo.

La novità di maggior rilievo è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro da parte delle persone fisiche.

Tale obbligo è previsto per le persone fisiche che svolgono le attività indicate nel box

Attività soggette (Cfr. art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018)

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;

- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento.

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza;
- smantellamento;
- recupero.

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle persone fisiche previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2066 e 2015/2067, Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008).

L'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è inoltre previsto per le persone fisiche che svolgono, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018, attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Attestazione della formazione che rilasciano attestati alle persone fisiche a seguito del completamento di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008).

Ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del Regolamento (UE) n. 517/2014, il recupero è definito come " la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature". Pertanto le persone fisiche che, nell'ambito dell'attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 146/2018.

Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall'attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 146/2018.

L'elenco degli Organismi di Certificazione e degli Organismi di Attestazione della formazione è disponibile all'interno della sezione A del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate accedendo al sito www.fgas.it, Area registro / consultazione / ricerca organismi.

Deve essere inoltre evidenziato che l'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto anche per le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

- attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure necessarie a svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) n. 304/2008).

Si evidenzia che, nel caso di imprese individuali, se il titolare dell'impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l'impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest'ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate.

Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all'interno dello Schema di accreditamento imprese.

Sono poi soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale, ma esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione, le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

- a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

- b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;

- c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;

d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;

e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività sopra descritte devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, del D.P.R. n. 146/2018.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ambiente24”, 18 settembre 2019)

■ Cresce il numero degli incendi in Sardegna, dimezzate in 10 anni le superfici distrutte

Cresce il numero di incendi ma diminuisce la superficie distrutta dalle fiamme. Che quest'anno ha interessato 5mila ettari di campagne e aree boschive. E la prevenzione deve fare i conti con i vincoli che diventano, molto spesso, un ostacolo. I dati relativi a un primo bilancio sulla stagione antincendi della Sardegna arrivano dal corpo forestale e vigilanza ambientale della Regione. Degli incendi registrati, il 65 per cento è di natura dolosa. Il dato relativo ai roghi di quest'anno, come chiariscono alla Regione «è positivo» dato che «negli altri anni in un solo incendio si sono toccati anche gli 8mila».

Per l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis è il risultato delle competenze acquisite nel corso degli anni. «Abbiamo messo in campo oltre 7mila uomini tra Corpo Forestale, Protezione Civile, Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco e Compagnie Barraccellari – chiarisce –. Non di meno importanza il dispiegamento dei mezzi: tre canadair della Protezione Civile nazionale dispiegati sull'Aeroporto Militare di Alghero, 11 elicotteri della flotta regionale più il Superpuma. Questo patrimonio di professionalità ci ha consentito, nonostante l'aumento del 10% del numero degli incendi rispetto alla media dell'ultimo decennio, di ottenere il 66% in meno di superficie bruciata sempre in riferimento alla media degli ultimi dieci anni. Riscontro quindi la capacità di intervenire tempestivamente nello spegnimento nei primi 15-20 minuti dall'atto di innesco, elemento importante nell'evitare la propagazione e la conseguente registrazione di danni a cose, a persone e animali».

Intanto le forze dell'ordine, con in prima linea il corpo Forestale e di vigilanza ambientale, portano avanti le indagini rivolte a individuare i responsabili dei roghi che, per circa il 65 per cento, sono di origine dolosa. C'è poi un altro aspetto che, per certi versi, limita la prevenzione. Ossia i vincoli che interessano 400mila ettari di terre e dove non si può intervenire. «Derivano da legge sovraregionale quindi potrà essere solo il parlamento, nell'ambito dei poteri conferitegli dalla Costituzione, a valutare eventuali proposte di modifica – prosegue l'esponente dell'esecutivo regionale –. Ciò detto, nella mia qualità di coordinatore della commissione ambiente della Conferenza delle Regioni, valuterò insieme ai colleghi Assessori di tutta Italia se vi saranno le condizioni per una proposta condivisa dal portare all'attenzione del Governo».

(Davide Madeddu, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Agrisole”, 9 settembre 2019)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

- **Antincendio, solo un ingegnere su quattro usa le norme «prestazionali» del nuovo codice**
Gli standard di sicurezza richiesti sono raggiungibili adottando soluzioni alternative

Sondaggio del Consiglio nazionale ingegneri a quattro anni dall'entrata in vigore.

A quasi quattro anni dall'entrata in vigore, solo il 23% degli ingegneri, professionisti antincendio, ha progettato utilizzando la normativa prestazionale di prevenzione incendi contenuta nel cosiddetto «Codice» (Dm 3 agosto 2015). Il 53,3 per cento degli ingegneri continua a prediligere le vecchie disposizioni prescrittive, mentre il 18,4 per cento ha riscontrato difficoltà nell'utilizzo delle norme prestazionali, tali da dover ripiegare sulle vecchie regole tecniche. Inoltre, al maggior impegno progettuale, derivante dall'utilizzo del Codice, difficilmente corrisponde un incremento dell'onorario: solo il 7,7 per cento degli ingegneri è riuscito ad ottenere un adeguato riconoscimento economico dall'applicazione delle norme prestazionali.

È quanto è emerso dal sondaggio condotto dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri su proposta del gruppo di lavoro Sicurezza del Cni. Un'indagine alla quale hanno partecipato quasi 5mila ingegneri iscritti negli elenchi del ministero dell'Interno. Il sondaggio ha dunque raggiunto quasi il 18 per cento degli ingegneri professionisti antincendio (gli ingegneri iscritti nelle liste del Viminale sono attualmente 28.173).

La categoria sembra apprezzare le potenzialità del Codice, ma sono evidenti sia una certa resistenza al cambiamento (non riscontrabile tra i più giovani) sia difficoltà nel fare proprio un approccio progettuale molto diverso dal tradizionale, ma anche molto più complesso e che presuppone uno studio approfondito della materia. Certamente la resistenza al cambiamento sarà in parte scardinata a partire dal 20 ottobre prossimo, quando l'applicazione del Dm 3 agosto 2015 diventerà obbligatoria per le attività cosiddette «soggette e non normate», ossia sottoposte alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e prive di regola tecnica verticale. Va anche detto che la possibilità di scelta tra norma prestazionale e prescrittiva non vale sempre, ma solo per 39 delle 80 attività soggette (dal 20 ottobre sarà operativo l'ampliamento del campo di applicazione del Codice e le attività rientranti nella sua sfera d'azione passeranno da 39 a 48).

I più giovani meno resistenti al cambiamento

Tornando ai dati del sondaggio, il 54 per cento degli intervistati ritiene di conoscere sufficientemente i contenuti del Codice; mentre solo l'1,3 per cento del campione afferma di non avere alcuna familiarità con tali norme. Le conosce approfonditamente il 18,4 per cento degli intervistati; mentre il 25 per cento ne ha una conoscenza parziale. La familiarità con il Codice è maggiore nei più giovani: lo conosce in modo approfondito il 27 per cento degli under 35. Percentuale che cala al 15 per cento tra gli over 55 (tra gli ingegneri che hanno risposto al sondaggio, il 36,6 per cento ha più di 55 anni, mentre solo il 10,5 per cento è al di sotto dei 35 anni). Secondo l'indagine, la maggiore conoscenza del Codice tra gli ingegneri più giovani è dovuta soprattutto alla loro formazione iniziale (tramite il corso base), già orientata alla nuova normativa prestazionale. Sono soprattutto gli ingegneri giovani a trovare il Codice meno gravoso rispetto al metodo tradizionale, è under 35, infatti, il 45 per cento di coloro che considerano le nuove norme vantaggiose. «Più si va verso una fascia di età avanzata – rileva l'indagine

-, meno si riscontrano risposte positive sui vantaggi nell'utilizzo del Codice». Tralasciando le fasce d'età, il 42 per cento ingegneri che ha adottato il Codice ha riscontrato vantaggi concreti nella progettazione prestazionale.

La percezione del carico di responsabilità è variabile

Per il 37,7 per cento degli ingegneri che lo ha utilizzato, il Codice si lega ad un maggior carico di responsabilità per il professionista, mentre per il 20,7 per cento la responsabilità è rimasta identica rispetto a quella introdotta con il principio di sussidiarietà contenuto nel Dpr 151 del 2011. Per il 23,9 per cento l'incremento di responsabilità va associato esclusivamente all'adozione di soluzioni alternative.

Differenze tra Nord e Sud

Le differenze sono anche geografiche. Nelle regioni del Sud e nelle Isole – rilevano gli esiti dell'indagine - le nuove norme sono state applicate meno: il 60,6 per cento dei professionisti proveniente da queste aree geografiche continua a preferire i criteri generali, mentre solo il 18,6 per cento ha progettato senza difficoltà seguendo il Codice, contro il 29 per cento del Nordest. Nel Nordovest, il 22,7 per cento degli ingegneri ha utilizzato le norme prestazionali; nel Centro Italia la percentuale sale al 24,6 per cento.

Si prediligono le soluzioni conformi nonostante la maggiore versatilità

Gli ingegneri che hanno fatto ricorso al Dm 3 agosto 2015 prediligono le soluzioni conformi: il 62,2 per cento ha infatti adottato solo le soluzioni "preconfezionate" (la percentuale scende al 53,2 per cento tra i professionisti che hanno dichiarato di avere una conoscenza approfondita delle "nuove" norme). Il 28,2 per cento ha utilizzato sia le soluzioni conformi che quelle alternative. Nonostante l'ampio ricorso alle sole soluzioni conformi, la versatilità progettuale associata al Codice è riconosciuta come positiva o molto positiva da oltre il 90 per cento degli intervistati. Per valutare correttamente i dati, va ricordato che le soluzioni alternative sono vincolate alle attività con valutazione del progetto.

Nessun vantaggio economico per l'80% degli intervistati

Oltre l'80 per cento dei professionisti che ha progettato seguendo le norme del Codice, non ha riscontrato alcun vantaggio di natura economica. Solo il 7,7 per cento degli intervistati ha risposto positivamente alla domanda in cui si chiedeva se il professionista avesse ottenuto un maggiore riconoscimento economico e professionale progettando con il Codice (l'11,3 per cento dei professionisti non ha saputo fornire una risposta).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 27 settembre 2019)

■ Antincendio, il nuovo allegato tecnico dà più spazio al progettista

Gli standard di sicurezza richiesti sono raggiungibili adottando soluzioni alternative

Una sostanziale novità interverrà entro la fine dell'anno nel settore della prevenzione incendi. Infatti il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Dipartimento dei vigili del fuoco ha recentemente approvato la variante dell'allegato tecnico al Codice della prevenzione incendi, emanato con Dm 3 agosto 2015 e modificato dal Dm 12 aprile 2019.

L'allegato costituisce il corpo tecnico della norma e riporta in dettaglio i criteri applicabili nella valutazione antincendio delle attività e degli edifici, criteri fondati sui principi di base della materia e sulla valutazione del rischio. La norma che introdurrà il nuovo allegato al codice, al momento in procedura d'informazione europea, entrerà ragionevolmente in vigore entro l'anno, dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre dal 20 ottobre diventa obbligatoria l'applicazione del codice nella sua versione attuale, allegato incluso, quale compendio di norme tecniche antincendio (cosiddetta regola tecnica orizzontale – Rto) valido per quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - elencate dal Dpr 151/2011 - che devono per legge produrre la segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio preventivamente all'esercizio (Scia antincendio) presso i Vigili del fuoco. Sarebbe opportuno quindi che le due decorrenze coincidessero, in modo che il codice diventi obbligatorio già con la nuova versione dell'allegato.

L'aggiornamento interessa l'intera struttura di quest'ultimo, che viene rivisto anche allo scopo di consentirne una più immediata lettura. Le modifiche sono in alcuni casi lievi, come avviene per la sezione "M", in altri casi più estese, come nella sezione G.2 (progettazione antincendio) e nel paragrafo S.4, inerente l'esodo.

La nuova declinazione della norma sottolinea, fra l'altro, la specifica competenza del progettista in merito alla necessaria e preliminare valutazione del rischio dell'attività, che deve ricomprendere l'individuazione dei pericoli d'incendio, l'analisi del contesto nel quale gli stessi sono inseriti, la determinazione del numero degli occupanti e delle loro condizioni, l'individuazione dei beni esposti al rischio di incendio, la valutazione delle conseguenze del rogo su occupanti, beni e ambiente, la definizione delle misure preventive che possano ridurre i pericoli che determinano i rischi più significativi.

Nel caso in cui siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, (Rtv) predisposte in base al codice di prevenzione incendi ed espressamente dedicate a una specifica tipologia di attività, come uffici, strutture ricettive, scuole, la valutazione progettista sarà effettuata tenendo conto sia delle prescrizioni generali del codice che di quelle della Rtv.

La valutazione del rischio consente al professionista di definire i profili di rischio dell'attività con riferimento al pericolo per la vita, i beni e l'ambiente, e di prevedere successivamente la più appropriata strategia antincendio mediante idonee misure di prevenzione, di protezione e gestionali. È consentito prospettare soluzioni alternative dimostrando il raggiungimento del collegato livello di prestazione o anche di attribuire livelli di prestazioni differenti da quelli proposti dal codice, dimostrando in tal caso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In entrambi i casi tale possibilità è attuata dal progettista attraverso l'adozione dei metodi definiti al paragrafo G.2.7 dell'allegato al codice.

In tal senso si sottolinea la flessibilità quale caratteristica trasversale del codice stesso: a ogni prestazione richiesta, corrisponde sempre la possibilità per il progettista di prospettare molteplici soluzioni prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché si possa dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di

sicurezza richiesti. Nella versione rivisitata del codice sono state esplicitate le soluzioni alternative per le misure antincendio da S.1 a S.10.

Quale ulteriore possibilità, sono consentite soluzioni progettuali "in deroga" rispetto al disposto normativo (ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 151/2011), previa la predisposizione di misure compensative del mancato rispetto della norma.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 13 settembre 2019)

■ **Antincendio: norme tecniche per i condomini, pronta l'opzione prestazionale**

Al rush finale il perfezionamento della regola tecnica prestazionale per la prevenzione incendi nei condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri

È in fase di definizione la normativa prestazionale di prevenzione incendi per i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri. Si tratta di una nuova Regola tecnica verticale (Rtv) destinata a confluire nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015, che – va ricordato – è in fase di profonda revisione. A luglio la nuova norma prestazionale per i condomini è stata presentata in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) e si è aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica che possono essere avanzate dalle categorie rappresentate in seno al Ccts, tra le quali vi sono le professioni tecniche. Eventualmente emendato, il testo sarà poi notificato alla Commissione Ue per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi, prima di essere inviato in "Gazzetta ufficiale" per la pubblicazione. Come tutte le altre, anche la nuova Rtv andrà letta insieme alle misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, contenute nella Regola tecnica orizzontale (Rto), e ad eventuali altre regole tecniche verticali, ad esempio quelle relative alle aree a rischio specifico e ai vani degli ascensori.

Ovviamente, in presenza di piani interrati e con il crescere delle altezze, la strategia antincendio si fa più complessa. I contenuti della bozza della Rtv sono inoltre allineati alle modifiche alla Rto già elaborate e in attesa di diventare operative. In linea con le revisioni alla Rto, che tendono a facilitare il ricorso a compartimenti multipiano, la bozza di Rtv consente di prevedere compartimenti multipiano per piani con quota compresa tra meno 5 e più 12 metri e per piani con quota compresa tra 12 e 32 metri (purché il dislivello tra i piani non oltrepassi il limite di 7 metri). Per quota si intende la massima quota dei piani, ossia l'altezza antincendio così come definita nel capitolo "Termini, definizioni e simboli grafici" del Codice. Semplificando e tralasciando casi particolari, per altezza antincendio si intende la massima distanza che intercorre tra il pavimento dell'ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui accedono i soccorsi e si verifica l'esodo degli occupanti (generalmente la strada).

Responsabilità a carico dell'amministratore

Al pari dell'omologa norma prescrittiva (decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019), anche la regola tecnica prestazionale introduce, a carico dell'amministratore, una serie di incombenze relazionate alla gestione della sicurezza antincendio. L'amministratore ha l'onere di adottare e verificare misure volte a prevenire l'innesco di un incendio. Ad esempio, tocca all'amministratore verificare il corretto deposito di eventuali materiali combustibili, il mantenimento della disponibilità delle vie di esodo, la riduzione di sorgenti di innesco. È responsabilità sempre dell'amministratore la valutazione del rischio incendio aggiuntivo o derivante da interferenze in occasione di lavori di

manutenzione, così come la valutazione del rischio di incendio in caso di modifiche all'attività, ad esempio al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico o agli impianti.

Attenzione alla pianificazione dell'emergenza

La pianificazione dell'emergenza va predisposta, verificata e aggiornata e gli occupanti dello stabile devono conoscere le misure antincendio preventive da osservare e le procedure di emergenza da adottare in caso di incendio. Inoltre, per edifici di altezza superiore a 54 metri, la bozza di regola tecnica prevede la designazione di uno o più coordinatori dell'emergenza che devono essere formati come addetti antincendio. I coordinatori hanno il compito di sovrintendere all'attuazione della pianificazione dell'emergenza e delle misure di evacuazione previste e almeno uno dei coordinatori deve essere continuamente presente presso l'attività. In alternativa può essere garantito un servizio continuo di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata. Oltre alle misure citate, per edifici di altezza superiore a 80 metri, l'amministratore deve predisporre e organizzare un apposito centro di gestione delle emergenze.

Niente obbligo di applicazione per i condomini (per ora)

Vale la pena ricordare che per effetto del decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 2019, dal 20 ottobre 2019 la normativa contenuta nel Codice diventerà cogente per 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Sarà obbligatoria per tutte le cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale. La regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomini sarà invece facoltativa e alternativa alle norme prescrittive Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 27 agosto 2019)

■ **Asili nido, entro quest'anno la prima fase della messa a norma**

Per le scuole pubbliche l'adeguamento (sempre per fasi) è invece slittato al 2021. Stanziati risorse per 98 milioni in totale

Dopo un'intricata odissea, è stato approvato - ed è in vigore - un doppio differimento che allontana i termini per l'adeguamento delle scuole pubbliche e degli asili nido alle normative di prevenzione incendi, cui si affianca un piano triennale straordinario per la "messa a norma" degli edifici scolastici. Il piano triennale e le proroghe erano saliti sul treno delle Semplificazioni e poi su quello dello Sblocca-Cantieri durante le fasi di conversione dei decreti in Parlamento. Presentati come emendamenti ai Ddl di conversione, erano stati poi respinti per «estraneità alla materia», imboccando subito dopo la strada di un disegno di legge, affidato all'esame (in sede deliberante) della commissione Istruzione del Senato. Il piano straordinario e i differimenti, uno di tre anni per la "messa a norma" delle scuole e l'altro di un anno per l'adeguamento degli asili nido, hanno infine agganciato, e questa volta con successo, un altro treno in corsa materializzatosi con la conversione in legge del decreto (numero 59 del 2019) contenente misure per il personale delle fondazioni lirico sinfoniche e per il settore del cinema e dell'audiovisivo. Dunque, la previsione del piano triennale e i differimenti sono diventati realtà con la legge di conversione del decreto 59 del 2019, pubblicata nella "Gazzetta ufficiale" del 12 agosto (legge 81 del 2019, articolo 4-bis).

Per il piano straordinario sono stanziati 25 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 48 milioni per il 2021, per un totale di 98 milioni di euro a valere sulla quota del fondo per il rilancio degli

investimenti da assegnare al ministero dell'Istruzione. Il fondo in questione è stato istituito dalla legge 145 del 2018 nello stato di previsione del ministero dell'Economia e va ripartito con Dpcm. Lo schema di Dpcm è stato già esaminato dal Parlamento: entrambi i rami hanno espresso il loro parere, ma il provvedimento non è ancora stato pubblicato in "Gazzetta ufficiale". Per l'attuazione del piano straordinario triennale occorre inoltre un decreto del Miur da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'emanazione del quale la legge 81 del 2019 non fissa alcun termine di scadenza.

Scuole a norma (in fasi) entro il 2021, con Dm

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Si tratta di un differimento che arriva dopo una lunga sequenza di proroghe (l'ultima era stata affidata al Milleproroghe dell'estate 2018), susseguitesi a partire dalla scadenza dei cinque anni che la normativa di prevenzione incendi delle scuole, risalente al 1992, concedeva agli istituti affinché si adeguassero alle prescrizioni in essa contenute. Inoltre, la legge 81 del 2019 demanda ad un decreto del Viminale, da mettere a punto d'intesa con il Miur, l'elaborazione di un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non a norma. Tale decreto, per il quale non è fissato alcun termine per l'emanazione, dovrà definire anche idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Tra l'altro il piano in fasi non è un'innovazione: già a maggio 2016 era stato pubblicato il Dm contenente un piano di "messa a norma" da portare a termine entro due scadenze prestabilite (26 agosto e 26 novembre 2016), entro le quali le scuole avrebbero dovuto mettersi in regola. Rispetto al piano in fasi del 2016, una novità c'è e risiede nella possibilità di poter adeguare le scuole facendo riferimento alla normativa prestazionale contenuta nel decreto del ministero dell'Interno del 7 agosto 2017. In attesa del piano in fasi, restano un utile riferimento le indicazioni programmatiche contenute nel decreto interministeriale del 21 marzo 2018 che, relativamente alle scuole ancora fuori norma, stabilisce un ordine di priorità da poter seguire per l'applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche verticali di scuole e asili nido.

Asili nido, prima fase di "messa a norma" entro il 2019

Con la proroga di un ulteriore anno disposta con la legge 81 del 2019, gli asili nido dovranno completare il primo ciclo di adeguamenti previsto dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014 (regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli asili nido) entro il 2019. Più nel dettaglio, la proroga riguarda gli asili nido con più di 30 persone presenti (nel computo vanno considerati i neonati, i bambini ospitati e il personale di servizio), esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm del 2014). Le prescrizioni da attuare entro l'anno riguardano: i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni e la "messa a norma" dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, nonché degli impianti elettrici e di sollevamento. Bisogna organizzare inoltre la gestione della sicurezza, installare un'opportuna segnaletica, un numero adeguato di estintori e i sistemi di allarme prescritti dalla normativa. Va ricordato, infine, che è in via di definizione la normativa prestazionale per gli asili nido che andrà a confluire nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Infine va precisato che il piano triennale straordinario appena predisposto con la legge 81 del 2019 non riguarda gli asili nido.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano Edilizia e Territorio", 27 agosto 2019)

■ **«Correzioni necessarie, ma sul nuovo ruolo dei progettisti si poteva fare di più»**

Le corpose modifiche al «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), approvate in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) del Corpo nazionale di Vigili del

Fuoco, e notificate a Bruxelles lo scorso 10 luglio, erano necessarie «per correggere piccoli errori ed alcune incoerenze emerse dopo tre anni di applicazione». A spiegare alcune tra le principali innovazioni presto in vigore è Marco Di Felice, rappresentante degli ingegneri alle sedute del Ccts, membro del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni, guidato da Gaetano Fede, e tra gli autori delle pubblicazioni dell'Inail dedicate al Dm 3 agosto 2015.

Le modifiche al Codice rafforzano parzialmente il ruolo del professionista antincendio iscritto nell'elenco degli esperti in materia di prevenzione e protezione dagli incendi, tenuto e gestito dal Viminale. Ma, su questo fronte, commenta l'ingegnere, «si poteva fare di più». «Finora – continua – solo pochi (sia professionisti antincendio che funzionari Vvf) hanno apprezzato la portata innovativa del Codice».

Ingegnere, quali sono, a suo avviso, gli effetti più importanti della riscrittura della Rto?

Era necessario per correggere piccoli errori ed alcune incoerenze emerse dopo tre anni di applicazione del Codice. Era inevitabile che un testo così corposo ed articolato necessitasse di una revisione, che rientra comunque nello spirito del testo unico, soggetto a continuo aggiornamento ed allineamento alla normativa internazionale ed alle nuove tecnologie emergenti.

Mi sembra che il testo guadagni molto in termini di chiarezza. È d'accordo?

Confermo. È migliorata anche la leggibilità del testo del Codice, che si conferma uno strumento progettuale innovativo rispetto ai vecchi criteri prescrittivi; anche i professionisti antincendio più esperti hanno dovuto rimettersi a "studiare" per entrare nell'ottica dell'approccio prestazionale.

Vengono introdotti termini nuovi e rafforzati alcuni concetti, come quello di ambito a cui spesso il testo emendato fa riferimento per determinare soluzioni relative alle diverse misure che compongono la strategia antincendio. Perché l'esigenza di riferirsi all'ambito piuttosto che al compartimento e quali le conseguenze dal punto di vista progettuale?

Il concetto di ambito è necessariamente "labile" in quanto l'ambito può riferirsi sia a tutta l'attività, sia a porzioni di essa o anche a singoli compartimenti. Quindi l'ambito non va definito a partire da un'estensione territoriale, ma riguarda la porzione di attività entro la quale si estende il medesimo profilo di rischio o rimane costante la classificazione di una determinata misura. Quando il medesimo livello di prestazione di una misura si estende oltre il singolo compartimento, ad altri compartimenti o ad aree all'aperto, si parla di ambito.

C'è altro?

Molto interessante è anche l'introduzione della nuova definizione di sistema o impianto a disponibilità superiore che consentirà di considerare una misura «sempre disponibile». Ad esempio, fino ad oggi non era possibile tener conto del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della resistenza al fuoco delle strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l'impianto sprinkler potesse fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata affidabilità, con un programma manutentivo in grado di gestire gli «stati degradati» sarà possibile applicare il taglio della curva di potenza termica nello scenario d'incendio reale.

Tra i nuovi termini, anche quelli di gestione della folla (crowd management) e sovraffollamento localizzato (crowd crush). Che valore hanno nella progettazione dell'esodo?

Per ora la gestione dell'esodo all'aperto non può essere trattata con i criteri della Rto, ma è in lavorazione una specifica Rtv che tratterà appunto della gestione della folla; attendiamo quindi l'introduzione di nuovi parametri per la definizione della capacità di deflusso all'aperto.

Un'altra novità risiede nel poter prevedere Sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (Svof). Cosa sono e quando può essere utile impiegarli?

Diciamo che è un sistema che sarà utilizzato quasi esclusivamente nelle autorimesse di elevata altezza (superiore ai 4 m) generalmente presenti nei centri commerciali; si tratta di una misura di operatività e non di controllo dei fumi, utilizzabile in alternativa alle aperture di smaltimento, che sarà attivata dai soccorritori, dopo l'esaurimento della fase di esodo. Personalmente ritengo che non sarà una misura molto utilizzata.

Dalla revisione in corso la figura del professionista antincendio ne esce rafforzata. È stato fatto abbastanza in questa direzione o si poteva fare di più?

Certo che si poteva fare di più. Abbiamo sempre sostenuto che i professionisti antincendio sono disponibili all'assunzione di responsabilità, in ossequio al principio di sussidiarietà, ma solo in un quadro di regole certe e non opinabili discrezionalmente da parte dell'organo di controllo (Vvf) o della magistratura.

Quali sono state le modifiche (approvate o meno) proposte dagli Ingegneri?

Delle 77 osservazioni presentate dal Cni ne sono state accolte oltre la metà; si tratta di tanti piccoli correttivi, la cui necessità è emersa nel corso dell'uso del Codice; i numerosi contributi pervenuti dagli Ordini provinciali denotano un utilizzo molto attento e diffuso del Codice, seppur con marcate differenze territoriali. Tra le proposte non accolte, non è stata sufficientemente chiarita la definizione delle aperture di smaltimento di tipo SEe, per le quali il progettista dovrebbe dimostrare l'apertura nelle effettive condizioni d'incendio (condizioni termiche sufficienti a fondere efficacemente l'elemento di chiusura). Il Consiglio nazionale degli ingegneri aveva proposto una nuova modulazione del livello di prestazione II del capitolo S.8 (dedicato al controllo di fumi e calore nda), ma non abbiamo ottenuto il riscontro desiderato.

L'attribuzione dei livelli di prestazione diversi da quelli proposti dal testo e le soluzioni alternative restano vincolate alle attività con valutazione del progetto. Non è una restrizione che limita la portata innovativa del "Codice"?

Sì, è vero. La possibilità di adottare soluzioni alternative anche per le attività di categoria A è però oggetto delle procedure regolate dal Dpr 151 del 2011 e dal Dm 07 agosto 2012. In tal senso entrambi i decreti saranno oggetto di modifica ed è già stato istituito dalla direzione centrale dei Vigili del Fuoco un gruppo di lavoro a cui il Consiglio nazionale ingegneri ha chiesto di partecipare per offrire il proprio contributo.

Dal 20 ottobre 2019 il Dm 3 agosto diventerà obbligatorio per le cosiddette attività «soggette e non normate». È troppo definirla una svolta epocale?

Attribuirei l'aggettivo "epocale" alla pubblicazione del Codice, nel 2015, che ha realmente offerto una svolta nella progettazione antincendio. Purtroppo, solo pochi (sia professionisti antincendio che funzionari Vvf) hanno apprezzato la portata di questa novità. Serviva quindi un'azione risoluta per indurre tutti i soggetti della filiera ad utilizzare solo il Codice, abbandonando i vecchi criteri generali di prevenzione incendi, che di fatto non rappresentavano un metodo deterministico per la progettazione,

ma solo un pacchetto di criteri di buona tecnica, che lasciavano un grande margine di discrezionalità in capo al funzionario Vvf.

È in fase di revisione anche la Rtv sulle autorimesse. Quali sono le modifiche più importanti finora prospettate?

Con la revisione della Rto è stato necessario metter mano anche alla Rtv autorimesse, per un allineamento con i nuovi parametri sulla gestione dell'esodo; la rampa di accesso all'autorimessa è stata definitivamente affrancata come via di esodo verticale, fino al 20% di pendenza. Si è inoltre colta l'occasione per migliorare alcune definizioni, per precisare i criteri di adozione del monta auto, per alleggerire gli obblighi di ricorso alla valutazione Atex. Il concetto di "quota dei piani" è riferito ai soli piani destinati ad autorimessa e non genericamente ai piani dell'edificio in cui è inserita l'autorimessa stessa. Accolta infine anche la proposta del Cni di una regola per l'incremento della lunghezza del raggio di offset in funzione dell'altezza dell'autorimessa.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 25 luglio 2019)

18

■ **Antincendio, piani di emergenza «dettagliati» anche per villaggi turistici e campeggi**

Il numero minimo di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze non è più definito a priori dalla norma, ma va fatto derivare dalle risultanze della valutazione del rischio incendio. Definiti più nel dettaglio i contenuti del piano di emergenza. Sono queste le più importanti novità contenute nel decreto del ministero dell'Interno che va a modificare la normativa di prevenzione e protezione dagli incendi delle strutture ricettive all'aria aperta, come i campeggi e i villaggi turistici, con capacità superiore a 400 persone, ossia il Dm 28 febbraio 2014. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 luglio, ed è in vigore dal 13 luglio. Il nuovo decreto (Dm 2 luglio 2019), nonostante modifichi solo in minima parte la precedente normativa, allo scopo di «favorire una più immediata lettura del testo», sostituisce integralmente l'allegato al Dm 28 febbraio 2014 contenente la regola tecnica verticale.

È il titolo II ad essere modificato, ossia la parte del decreto che viene applicata, a discrezione del progettista e in alternativa al titolo I, in caso di ampliamenti, di modifiche agli impianti e alle vie di uscita, e per l'adeguamento di strutture esistenti. Si tratta della sezione del decreto che introduce il metodo proporzionale, basato sull'attribuzione alla struttura ricettiva di uno scenario incidentale preconfigurato dalla normativa, cui si associa una categoria di rischio e misure di sicurezza a questa proporzionali. La principale novità risiede nell'eliminazione dell'obbligo di designare un numero minimo di addetti all'assistenza all'esodo e alla lotta antincendio, che la legge definiva in base allo scenario incidentale di riferimento, al livello di vulnerabilità funzionale della struttura e all'affollamento. Dunque, il numero di addetti deriva dalla valutazione del rischio ed è il piano di emergenza ad identificare un adeguato numero di persone incaricate dell'attuazione delle procedure previste. Inoltre viene precisato che «il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili».

Nel nuovo testo vengono anche dettagliati i contenuti del piano di emergenza, viene aggiornato il riferimento alle nuove norme tecniche delle costruzioni e per gli estintori viene meno la previsione secondo cui questi devono essere adatti anche ad estinguere fuochi di classe C (fuochi di gas). Infine, quanto alle fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni ed interni mobili,

queste possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio, piscina, lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata, purché, questi ultimi, viene aggiunto dal Dm 2 luglio 2019, siano raggiungibili «con un percorso massimo di 500 metri dai confini dell'attività». Nessun nuovo adempimento è previsto per le attività in regola con le disposizioni contenute nel Dm 28 febbraio 2014 o che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle misure in esso previste. Restano immutate, così come differite dal Milleproroghe 2016 (legge 19 del 2017), le scadenze che il Dm del 2014 aveva fissato per la messa a norma in due tempi delle strutture esistenti. Dunque, entro il 7 ottobre 2020 le attività che risultavano esistenti al 13 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Dm 28 febbraio 2014) dovranno completare l'adeguamento.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 17 luglio 2019)

SICUREZZA

■ **Verifiche obbligatorie delle attrezzature e lavori sotto tensione**

Il D.Lgs. n.81/2008, com'è noto, prevede regimi speciali finalizzati a una più efficace prevenzione di alcune tipologie di rischio; tra questi vi rientrano quelli collegati all'impiego di alcune tipologie di attrezzature di lavoro che, almeno potenzialmente, possono comportare maggiori pericoli per i lavoratori e i lavori sotto tensione.

Con due distinti decreti del 18 settembre 2019, n.57 e n.58, quindi, il Ministero del Lavoro e P.S. ha provveduto all'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature, nonché quello dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori.

Si tratta, invero, di due provvedimenti molto importanti in quanto vanno concretamente a regolamentare e aggiornare il quadro dei soggetti che sono autorizzati a svolgere tali attività, con l'obiettivo fondamentale di tutelare non solo i lavoratori ma anche gli stessi imprenditori.

L'obbligo della verifica delle attrezzature di lavoro: al via il XXII elenco dei soggetti abilitati.

Va considerato, infatti, che l'art.71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, mutuando dalla previgente disciplina i tratti somatici fondamentali, definisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di alcune attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, c. 13, modificando profondamente il regime degli adempimenti operativi dei datori di lavoro.

Gli stessi, infatti, hanno l'obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del predetto decreto come, ad esempio, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli apparecchi di sollevamento aventi alcune caratteristiche, etc., a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

E' importante ricordare che per la prima verifica il datore di lavoro si deve avvalere dell'INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine potrà, quindi, avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al c.13 dell'art. 71.

Le successive verifiche, invece, sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Ecco, quindi, che per garantire il possesso di specifici requisiti da parte dei soggetti verificatori il D.l. 11 aprile 2011 ha introdotto un particolare regime autorizzatorio e la creazione di un elenco degli enti abilitati ad effettuare tali verifiche; in tale ottica, quindi, sulla base delle istanze di rinnovo quinquennale e dei pareri espressi dall'apposita Commissione, il D.M. n.57/2019, ha rinnovato l'iscrizione di alcuni enti (art.2), operato alcune variazioni (art.3), nonché la proroga di alcune iscrizioni (art.4) e la cancellazione di alcuni enti dall'elenco dei soggetti abilitati (art.5).

Di conseguenza, quindi, è stato adottato il XXII elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al già citato D.l. 11 aprile 2011, che sostituisce integralmente il XXI elenco adottato con decreto direttoriale 25 febbraio 2019, n. 8.

Sul piano operativo, quindi, tale aggiornamento comporta che i datori di lavoro prima di affidarsi a tali soggetti per le verifiche obbligatorie dovranno necessariamente accertarsi che gli stessi siano regolarmente iscritti in tale elenco e il tipo di abilitazione in possesso.

I lavori sotto tensione e l'obbligo di comunicazione degli incidenti e infortuni.

In relazione, invece, ai notevoli rischi elettrici ai quali sono esposti i lavoratori l'art. 82 del D.Lgs. n.81/2008, detta anche in questo caso un rigido regime in base al quale viene posto il divieto generale di eseguire lavori sotto tensione; tali lavori sono, tuttavia, consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.

In particolare, per sistemi di II e III categoria il c.1, lett. c), n.1, li consente purché, tra l'altro, i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento ministeriale, ad operare sotto tensione (Si osservi che l'art. 82, c.1, lett. c), n.2, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività).

Anche il D.M. n.58/2019, quindi, ha aggiornato gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del D.M. 4 febbraio 2011 (anche la Circolare Ministero del Lavoro e P.S. 7 luglio 2016, n. 21/2016), delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione; tale elenco sostituisce il precedente elenco adottato con il decreto direttoriale del 16 gennaio 2018.

Da rilevare, infine, che l'art. 2 del D.M. n.58/2019, prevede diversi adempimenti tra i quali va ricordato, a mero titolo esemplificativo, l'obbligo per le aziende autorizzate di comunicare al Ministero del Lavoro e P.S., ai sensi del punto 2.1.e), dell'allegato I, del D.M. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione dello stesso decreto.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 27 settembre 2019)

Approfondimenti

Antincendio - 1

La prevenzione incendi: compiti e responsabilità dell'amministratore condominiale

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 17 settembre 2019)

Tra i numerosi compiti dell'Amministratore Condominiale previsti dall'art. 1130 del Codice Civile, rientrano quelli connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare la normativa riguardante la prevenzione incendi.

21

Si tratta di un'attività molto articolata e complessa, che richiede l'intervento di figure tecniche (professionista) e, spesso, di investimenti importanti ed impegnativi.

L'Amministratore deve districarsi tra il necessario adempimento degli obblighi e la risoluzione delle diverse problematiche ed interpretazioni normative connesse, che si complicano ulteriormente quando si interviene su fabbricati ed impianti esistenti.

Quali sono gli obblighi?

Dal 2011, anno di entrata in vigore del DPR n. 151 (Nuovo regolamento di prevenzione incendi), è stato emanato un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, classificate in categorie A, B, C, per le quali vi è un obbligo di adeguamento consistente in:

- Ottenimento di parere di conformità sul progetto di adeguamento (ad esclusione delle attività di categoria A)
- Presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata inizio attività) basata su asseverazioni e certificazioni di professionista
- Rinnovo periodico di conformità antincendio per tutte le attività già in possesso di SCIA
- Eventuale Deroga per le attività in cui esistono vincoli per l'adeguamento

Per i predetti adempimenti l'obiettivo principale è l'adeguamento alle normative di Prevenzione Incendi emanate dal Ministero del Interno ed alle norme tecniche (norme CEI - UNI - UNI-CIG).

Cosa deve fare l'Amministratore?

L'Amministratore deve valutare se nel suo condominio siano presenti impianti e/o attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e se sono in regola con gli adempimenti sopra indicati.

Le principali attività soggette riguardanti l'Amministratore sono:

- Il fabbricato
- Le autorimesse
- Le centrali termiche

Altre possibili attività soggette (depositi, attività commerciali ecc.) sono valutate caso per caso.

In presenza di attività soggette, l'Amministratore di condominio ha l'obbligo di adeguare le attività alle norme di prevenzione incendi ottenendo le autorizzazioni come previste dalla normativa.

Il fabbricato



Il fabbricato ricade tra le attività soggette in base alla sua altezza, ed è individuato nel DPR n.151/2011 al n.77- Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m, classificate in:

- n.77.1.A - Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio maggiore di 24 metri fino a 32 m
- n.77.2.B - Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio oltre 32 m fino a 54 metri
- n.77.3.C - Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio maggiore di 54 metri

La normativa applicabile è DM 16 maggio 1987 - Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Recentemente è stato pubblicato il Decreto 25 gennaio 2019 - Modifiche ed integrazioni al Decreto n.246 del 16.05.198, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, in vigore dal 06.05.2019.

La normativa riguarda gli edifici di civile abitazione ed introduce misure gestionali e indicazioni di prevenzione incendi per le facciate.

All'articolo 3 sono previste disposizioni transitorie ed i termini di adeguamento:

- a. due anni per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- b. un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti, viene comunicato ai Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

L'aspetto saliente della normativa è Punto 9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio. E' un punto di nuova introduzione, articolato come segue:

1. Definizioni

2. Attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.) come di seguito indicato:

- L.P. 0 - per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 - per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 - per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 - per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

3. Misure gestionali in funzione dei Livelli di Prestazione (L.P.)

Il responsabile dell'attività deve adottare quanto indicato in tabelle per ogni livello di prestazione:

3.1 - L.P.0 (12 m $h <$ 24 m) - Tabella 0

3.2 - L.P.1 (24 m $<$ h 54 m) - Tabella 1

3.3 - L.P.2 (54 m $<$ h 80 m) - Tabella 2

3.4 - L.P.3 (h $>$ 80 m) - Tabella 3

Di seguito si riportano le tabelle per ogni livello di prestazione

9-bis.3.1 - Fabbricati di altezza antincendio 12 m = h < 24 m – Livello di Prestazione 0

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata)

	<ul style="list-style-type: none"> • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio; • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio; • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
<i>Occupanti</i>	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; • non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; • In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.
<i>Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)</i>	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere in caso di incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
<p>Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>	

9-bis.3.2 - Fabbricati di altezza antincendio $24\text{ m} < h = 54\text{ m}$ - livello di prestazione

Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione 1

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
----------------------	--------------------

<p><i>Responsabile dell'attività</i></p>	<p>Organizza la GSA attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata) • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare; • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli; • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente; • verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; • adozione delle misure antincendio preventive (come sotto dettagliato)
<p><i>Occupanti</i></p>	<p>In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività; • non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; • In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • attuano le procedure di allarme e comunicazioni; • attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;
<p><i>Misure antincendio preventive (Nota 1)</i></p>	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose; • mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; • corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell' uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);

	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili); • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;
<p><i>Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)</i></p>	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.</p> <p>Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005; • Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
<p><u>Nota 1:</u> Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;</p> <p><u>Nota 2:</u> In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>	

9-bis.3.3 - Fabbricati di altezza antincendio 54 m < h = 80 m - Livello di prestazione 2

Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
----------------------	--------------------

<i>Responsabile dell'attività</i>	<p>Come per livello di prestazione 1, ed in aggiunta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
<i>Occupanti</i>	Come per livello di prestazione 1
<i>Misure antincendio preventive (Nota 1)</i>	<p>Tutti gli adempimenti del livello prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
<i>Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)</i>	<p>Tutti gli adempimenti del livello prestazione 1 ed in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

9-bis.3.4 - Fabbricati di altezza antincendio oltre 80 m - Livello di prestazione 3

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3

Soggetti interessati	Compiti e funzioni
<i>Responsabile dell'attività</i>	<p>Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato; • designa il Responsabile della GSA; • designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); • prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte;
<i>Responsabile della GSA (Nota 3)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: • predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; • aggiorna la pianificazione dell'emergenza; • effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate • fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; • segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
<i>Coordinatore dell'emergenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. • se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il

	<p>centro di gestione dell'emergenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
<i>Occupanti</i>	Come livello di prestazione 2
<i>Misure antincendio preventive</i>	<p>Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centro gestione dell'emergenza • sistema EVAC realizzato a regola d'arte
<i>Pianificazione dell'emergenza</i>	In aggiunta a quanto previsto per il livello 2, La pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme ed attivazione del centro di gestione dell'emergenza.
<i>Centro di gestione dell'emergenza</i>	<p>Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).</p> <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici ...); • centrale gestione sistema EVAC; • centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.</p>
Nota 3: Il responsabile del GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività.	

Le autorimesse



La seconda tipologia di attività molto presente nei Condomini sono le autorimesse, che ricadono tra le attività soggette in base alla superficie, e sono individuato al n.75 - Autorimessa pubbliche e private, parcheggi multipiano di superficie complessiva coperta oltre 300 m², classificate in:

- n.75.1.A - Autorimessa pubbliche e private, di superficie complessiva coperta oltre 300 m² fino a 1000 m²
- n.75.2.B - Autorimessa pubbliche e private, di superficie complessiva coperta oltre 1000 m² fino a 3000 m²
- n.75.3.C - Autorimessa pubbliche e private, di superficie complessiva coperta oltre 3000 m²

La normativa applicabile è DM 1.02.1986 - Norme di sicurezza antincendi per le autorimesse.

Con il DM 21.0.2.2107 è stata approvata la regola tecnica verticale riportata nel capitolo V6 - Autorimesse, in aggiunta al DM 3.08.2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi). Si tratta di una norma agile ed equilibrata, applicabile in alternativa alle norme esistenti, che consente al progettista un migliore approccio nelle azioni di adeguamento antincendio.

Un casistica particolarmente diffusa riguarda le piccole autorimesse, che rientrano al punto n.75.1.A - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta fino a 1000 m², il cui adeguamento prevede una procedura semplificata con la presentazione, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista.

Gli impianti termici



Una ulteriore tipologia classica, poiché interessata da moltissimo tempo da normative antincendio, riguarda gli impianti di produzione calore, che ricadono tra le attività soggette in base alla potenzialità (portata) termica, individuati al n.74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, classificate in:

- 74.1.A Impianti di potenzialità da 116 kW e fino a 350 kW
- 74.2.B Impianti di potenzialità oltre 350 kW e fino a 700 kW
- 74.3.C Impianti di potenzialità oltre 7007kW

La normativa applicabile è piuttosto articolata, si integra con le norme di buona tecnica (UNI - UNI-CIG), e differisce in base alla tipologia del combustibile utilizzato:

- Impianti di potenzialità fino a 35 kW: norme UNI - UNI-CIG per tipologia di combustibile
- Impianti di potenzialità oltre 35 kW alimentati a gas metano: D.M. 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- Impianti di potenzialità oltre 35 kW alimentati a gasolio: D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- Impianti di potenzialità oltre 35 kW alimentati a combustibile solido: D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi applicabile come da chiarimento Prot.. N° 0003746 del 25 Marzo 2014.

Antincendio - 2

Abitazioni, attività economiche, edifici pubblici: tutte le scadenze

(Mariagrazia Barletta, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 27 agosto 2019)

Tutte le recenti novità e i termini fissati dagli ultimi decreti sulla prevenzione incendi, da applicare sugli edifici pubblici e privati

Forte accelerata per la normativa prestazionale in campo antincendio: con l'inizio del 2019, il cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm agosto 2015) è stato notevolmente rafforzato ed è diventato oggetto della maggior parte degli sforzi di innovazione messi in atto, in ambito normativo, nel campo della prevenzione e protezione dagli incendi. Tante le regole tecniche verticali destinate ad implementarlo mentre la novità di maggiore impatto deve ancora consumarsi. Il riferimento è all'applicazione obbligatoria (non più volontaria) del Codice per ben 42 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Si tratta di un passaggio importante, che avrà inizio dal 20 ottobre 2019 per effetto del decreto del ministero dell'Interno del 12 aprile 2019. Dm che ha modificato il campo di applicazione del Codice, rendendolo obbligatorio per le cosiddette attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale. Si tratta di numerose tipologie di fabbriche, officine, depositi e impianti.

Rush finale per asili nido, autorimesse e musei in edifici vincolati

Il campo di applicazione del Codice, il cui ampliamento è già assicurato con l'entrata in vigore del Dm 12 aprile 2019, sarà ulteriormente allargato. Con la nuova direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, affidata dal primo dicembre 2018 a Fabio Dattilo, si sta imprimendo una forte accelerazione alla definizione di nuove Regole tecniche verticali (Rtv), destinate ad essere inserite nel Codice.

È già stata notificata alla Commissione Ue la regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). La Rtv è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso 17 novembre affinché sia verificata l'assenza di ostacoli alla libera circolazione di merci nell'Ue, eventualmente derivanti dalla norma.

A Bruxelles sosterà, salvo imprevisti, fino al prossimo 18 novembre. Dovrebbero essere licenziate nelle prossime riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) anche la Rtv predisposta per gli asili nido e la revisione della normativa prestazionale per le autorimesse.

Dopo oltre tre anni avviata una profonda modifica al Codice

Molto attesa è anche l'entrata in vigore della profonda revisione a cui è stato sottoposto il «Codice di prevenzione incendi». La Regola tecnica orizzontale (Rto), contenente cioè le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015, è stata quasi riscritta, sia per introdurre importanti innovazioni sia per rendere il testo più chiaro, a distanza di più di tre anni dalla sua entrata in vigore (per approfondimenti si rimanda all'articolo del 25 luglio scorso).

La revisione, già inviata alla Commissione Ue, sosterrà a Bruxelles – salvo imprevisti - fino all'11 ottobre. La sosta di tre mesi è una tappa obbligata prima dell'invio del Dm in "Gazzetta ufficiale".

In sosta a Bruxelles c'è anche la bozza di Dm che va a modificare il decreto del ministero dell'Interno 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici, alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e Gpl), di portata termica complessiva superiore a 35 kW. Si tratta della normativa che si applica, ad esempio, alle centrali termiche impiegate per il riscaldamento di condomini e scuole.

Nel «cantiere» normativo anche le strutture sanitarie

Ritornando alla normativa prestazionale, è in fase di elaborazione la Regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio dei condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri (si veda l'articolo pubblicato oggi su questo Quotidiano). Non solo, si prevede l'emanazione anche della regola tecnica prestazionale per edifici tutelati con destinazioni diverse da musei, biblioteche e archivi.

32

In elaborazione anche la Rtv prestazionale per stazioni ferroviarie e una norma dedicata al crowd management, ossia alla gestione della folla. In preparazione anche le norme prestazionali per le attività di pubblico spettacolo e per le strutture sanitarie. In particolare, la bozza di provvedimento messa a punto per le strutture sanitarie pubbliche e private è stata presentata nella riunione del Ccts dello scorso 17 luglio.

Proroghe di un anno per gli ospedali

Per le strutture sanitarie è stato inoltre predisposto un decreto interministeriale con la proroga di un anno delle scadenze previste dal decreto del ministero dell'Interno del 19 marzo 2015, ossia il decreto che ha aggiornato ed integrato la normativa antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private, dettando, tra l'altro, i tempi per l'adeguamento sia degli ospedali con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre), che degli ambulatori (esistenti al 24 aprile 2015) con superficie maggiore di 500 mq. Lo schema di decreto contenente la proroga era stato esaminato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso giugno, che aveva espresso parere positivo, dopodiché se ne sono perse le tracce.

Se la proroga andrà in porto, la seconda scadenza del piano di adeguamento in fasi degli ospedali risulterebbe prorogata al 24 aprile 2020 e le successive slitterebbero al 24 aprile 2023 e al 24 aprile 2026. La proroga dei termini riguarderebbe, più nel dettaglio, le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento previsto del decreto del ministero dell'Interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute a nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste. Il differimento riguarderebbe, seppure con scadenze diverse, anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

Condomini: occhio alla scadenza del 6 maggio 2020

Da segnare, infine, la data 6 maggio 2020, entro la quale i condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri dovranno mettere in atto le misure organizzativo-gestionali prescritte dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, finalizzate alla prevenzione e alla corretta gestione di un eventuale incendio.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – IV Sezione penale - Sentenza 8 luglio 2019, n. 29535

Il certificato di prevenzione incendi nel condominio

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 19 settembre 2019)

Il certificato di prevenzione incendi è necessario nel condominio in quanto è il presupposto del rispetto della normativa di sicurezza, penalmente sanzionata dagli articoli 46 e 55 del D.lvo n. 81/2008.

L'amministratore del condominio, in quanto mandatario del condominio per la cura e l'esercizio delle cose comuni, ai sensi dell'art. 1130 c.c., deve osservare la normativa di sicurezza sul lavoro che, per l'art. 3 del d.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Pertanto la normativa antincendio si applica anche al condominio, quale luogo di vita e di lavoro, come previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 81/2008 (sanzionato penalmente dal successivo art. 55) il quale stabilisce che nei luoghi di lavoro previsti dal decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Ne consegue che l'amministratore di condominio in qualità di tutore del sicuro uso delle cose comuni e di garante della sicurezza dei condòmini e dei lavoratori deve adottare detta normativa di sicurezza, ai sensi degli articoli 1130 c.c. e 40, capoverso, c.p. . In particolare l'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 sanziona penalmente (con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 250 a 2.582 euro) chiunque , titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (tra cui vi è il condominio nel quale , ad esempio, vi siano boxes chiusi per autovetture), ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo, quando si tratta di attività che comportano la detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili , incendiari o esplosivi , da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita o dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011.

Tale decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'art. 3, comma 1, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I categorie B e C sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché di progetti di modifiche da apportare a quelle esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni antincendio. Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre 1.000 metri quadri fino a 3.000 metri quadri oppure oltre 3.000 metri quadri e gli edifici di altezza oltre 32 mt. fino a 54 m.t. ed oltre 54 mt..

L'art. 4, comma primo, del regolamento prevede che per le attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 7. Il Comando verifica la completezza dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta. Tuttavia cosa avviene se, una volta avviata la procedura amministrativa per ottenere il

certificato, il titolare dell'attività l'abbandona ed avviene un incendio? E' il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 29535/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'esercente di un deposito di combustibili avverso una sentenza che l'aveva condannata per il reato di incendi colposo di due fabbricati.

La ricorrente aveva avviato la pratica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi che poi non completava, poiché non richiedeva ai vigili del fuoco il sopralluogo per verificare l'adempimento delle prescrizioni, né presentava una D.I.A.. Successivamente la ricorrente non rispondeva ad una richiesta di integrazione documentale, proveniente dal Comando dei vigili del fuoco, e non ottemperava al suggerimento di installare un impianto di spegnimento automatico a pioggia.

Il Comando redigeva una notizia di reato, ai sensi dell'art. 20 del d.lvo n. 139/2006, poiché la ricorrente operava in mancanza di un certificato di prevenzione incendi. Accadeva l'incendio nell'attività della ricorrente che interessava due fabbricati e la Corte di Cassazione confermava la sentenza del giudice di appello che riteneva provata la responsabilità della ricorrente, anche con riferimento al profilo colposo della sua condotta, poiché la stessa era pienamente consapevole del pericolo derivante dall'esercizio della sua attività in quanto aveva avviato, ma non portato a termine la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Altri elementi sufficienti per provare la sua colpevolezza si ricavano inoltre nella constatazione che la ricorrente non solo aveva agito senza il certificato di prevenzione incendi, ma aveva anche utilizzato un impianto di antincendio tradizionale, necessitante la presenza umana, e non installava un impianto di rilevazione automatica di fiamme e neppure un impianto di spegnimento automatico a pioggia come suggerito dai vigili del fuoco.

Corte di Cassazione – III Sezione civile - Sentenza 5 settembre 2019, n. 22163

Incendio causato dai lavori, la colpa è anche dell'amministratore

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 17 settembre 2019)

La responsabilità dell'amministratore per le parti comuni è assai delicata, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 22163/2019), che ha trattato il caso di un incendio in un edificio. In particolare, nel corso di attività ordinate dal gestore dell'edificio per eliminare infiltrazioni, per il maldestro uso di una fiamma ossidrica, si originava un incendio del plexiglas di copertura del lucernario più vicino che si propagava a tutti quelli contigui. La Corte dichiarava inammissibile il ricorso di un danneggiato avverso la sentenza la quale aveva riconosciuto la responsabilità, in base all'articolo 2051 del Codice civile, dei gestori dell'immobile, il quali sostenevano, invece, la responsabilità per l'articolo 2053 del Codice civile.

Nella sentenza si afferma che correttamente la Corte d'appello ha accertato che la causa dell'incendio non era da ascrivere alla struttura dell'immobile bensì dei gestori dello stesso, committenti di lavori di impermeabilizzazione compiuti con una condotta inadeguata e gravemente inadempiente. Per la Cassazione sono custodi tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e pertanto non solo i proprietari, poiché tale qualità non è necessaria e non è esaustiva. Nel contratto di appalto non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e con esso la responsabilità di cui all'articolo 2051 del Codice civile.

Del resto l'articolo 1117 del Codice civile inserisce la facciata ed il tetto dell'edificio nelle parti comuni e sulle stesse l'amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza. Il Dm del 25 febbraio 2019 (*si veda Il Sole 24 Ore del 14 e 19 febbraio scorso*), relativo alle norme antincendio negli edifici di civile abitazione, che entrerà in vigore il 6 maggio 2020, con riferimento ai condomini soggetti alla normativa del rilascio del certificato di prevenzione incendi detta delle norme progettuali di particolare importanza. In sintesi, le attività di riqualificazione devono essere condotte in modo da limitare la propagazione degli incendi dall'interno dell'edificio a causa di fiamme o fumi caldi che escano dai vani o dalle aperture, deve essere limitata la possibilità di incendio della facciata e che dalla stessa si stacchino oggetti i quali possano mettere in pericolo l'esodo degli occupanti o l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco e di soccorso.

Rassegna normativa

(G.U. 30 settembre 2019, n. 229)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (19A04396)
(G.U. 8 luglio 2019 n. 158)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 6 febbraio 2018. (19A04397)
(G.U. 8 luglio 2019 n. 158)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (19A04398)
(G.U. 8 luglio 2019 n. 158)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 2 luglio 2019

Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (19A04572)
(G.U. 12 luglio 2019 n. 162)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 giugno 2019

Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transshipment) delle merci pericolose». (19A04573)
(G.U. 12 luglio 2019 n. 162)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva. (19A04623)
(G.U. 16 luglio 2019 n. 165)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (19A04740)
(G.U. 18 luglio 2019 n. 167)

LEGGE 8 agosto 2019, n. 81

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di

personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. (19G00090) (GU 12 agosto 2019, n. 188)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Comunicato relativo all'estratto dei decreti di riconoscimento e classificazione di prodotti esplosivi n. 557/PAS/E/015915/XVJ(53), n. 557/PAS/E/017467/XVJ(53), n. 557/PAS/E/018389/XVJ/CE/C, n. 557/PAS/018709/XVJ/CE/C, n. 557/PAS/018388/XVJ/CE/C, n. 557/PAS/016979/XVJ/CE/C e 557/PAS/E/012385/XVJ/CE/C del 19 e 26 gennaio 2017. (19A05613)
(G.U. 13 settembre 2019 n. 215)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A05614)
(G.U. 13 settembre 2019 n. 215)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A05615)
(G.U. 13 settembre 2019 n. 215)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A05617)
(G.U. 13 settembre 2019 n. 215)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A05616)
(G.U. 13 settembre 2019 n. 215)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A05974)
(G.U. 30 settembre 2019 n. 229)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente (19A05975)
(G.U. 30 settembre 2019 n. 229)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente (19A05976)
(G.U. 30 settembre 2019 n. 229)



Ambiente

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 maggio 2019, n. 62**

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)

(G.U. 8 luglio 2019 n. 158)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2019

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019.

(G.U. 11 luglio 2019 n. 161)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 maggio 2019

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

(G.U. 11 luglio 2019 n. 161)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE,

ORDINANZA 2 luglio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 596). (19A04571)

(G.U. 12 luglio 2019 n. 162)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 luglio 2019

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria da ottobre a novembre 2018. (19A04649)

(G.U. 18 luglio 2019 n. 167)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 luglio 2019

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018. (19A04650)

(G.U. 18 luglio 2019 n. 167)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 luglio 2019

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia del 29 ottobre 2018. (19A04651)

(G.U. 18 luglio 2019 n. 167)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 luglio 2019

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli-Venezia Giulia dal 28 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018. (19A04652)

(G.U. 18 luglio 2019 n. 167)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 luglio 2019

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 597). (19A04784)

(G.U. 22 luglio 2019 n. 170)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 17 giugno 2019

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Cuneo, Torino, Alessandria ed Asti nell'ultima decade del mese di novembre 2016, per l'effettiva attivazione dei

previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A04860) Banca dati tecnica, ambiente, edilizia, immobili (G.U. 26 luglio 2019 n. 174)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2019

Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz. (19A04877) (G.U. 29 luglio 2019 n. 176)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 4 aprile 2019

Sisma Abruzzo 2009 - Interventi di edilizia pubblica - Rimodulazione risorse assegnate con delibere Cipe n. 82 del 2009 e n. 44 del 2012 anche in relazione alle esigenze del Ministro della difesa. (Delibera n. 21/2019). (19A05476) (G.U. 30 agosto 2019 n. 203)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 maggio 2019

Sisma Abruzzo 2009 - Settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Edifici scolastici» - Piano annuale 2018 - Modifiche alle delibere Cipe n. 48 del 2016 e n. 110 del 2017. (Delibera n. 32/2019). (19A05475) (G.U. 30 agosto 2019 n. 203)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 agosto 2019

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 603). (19A05484) (G.U. 2 settembre 2019 n. 205)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 agosto 2019

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e Laghetti di Castelvoturno, nel territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 604). (19A05485) (G.U. 2 settembre 2019 n. 205)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 ottobre 2018

Affidamento in gestione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno». (19A05481) (G.U. 3 settembre 2019 n. 206)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2019, n. 102

Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (19G00108) (G.U. 5 settembre 2019 n. 208)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 giugno 2019

Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (19A05520) (G.U. 7 settembre 2019 n. 210)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 settembre 2019

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (19A05779) (G.U. 21 settembre 2019 n. 222)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2019

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019. (19A06040)

(G.U. 27 settembre 2019 n. 227)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra luglio e settembre.

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 15254-3:2019 Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 3: Partizioni leggere
- UNI EN 13381-7:2019 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno
- UNI EN 15269-1:2019 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali
- EC 1-2019 UNI EN 1366-13:2019 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 13: Camini

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI EN 16925:2019 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler residenziali - Progettazione, installazione e manutenzione
- UNI 11224:2019 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

Scopri le linee guida UMAN



Calendario

News

■ Sicurezza 2019: Antincendio in primo piano

Si sta avvicinando l'appuntamento con SICUREZZA 2019, la manifestazione di Fiera Milano dedicata a security e antincendio in programma dal 13 al 15 novembre, che quest'anno vede anche UMAN tra i promotori.

La manifestazione, la più importante in Italia per il settore, si prepara ad accogliere a Fiera Milano gli operatori in un momento particolarmente positivo per il mercato: secondo gli ultimi dati disponibili, infatti, nel 2018, in Italia, il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha confermato una crescita del fatturato totale (+6,8 per cento a valori correnti), con il segmento antincendio in crescita del 3,1% (Fonte: ANIE Sicurezza).

In questo contesto, SICUREZZA si conferma ancora una volta un momento imprescindibile per il business di operatori e aziende che intendono cogliere le spinte positive del mercato.

Sempre più rappresentativa l'offerta in mostra, che permetterà di valutare le soluzioni più innovative: videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione, ma anche sicurezza passiva e cyber security, ormai trasversale a tutti i comparti.

La proposta antincendio conferma l'allargamento allo spegnimento. Particolare attenzione sarà data alle soluzioni di prevenzione, fondamentali per evitare anche il minimo rischio di danneggiamento di ambienti o beni, con soluzioni su misura anche per contesti particolari come musei, archivi storici, ma anche i modernissimi data center dove focolai di lieve entità potrebbero comportare danni irreparabili.

Altrettanto ricca sarà la proposta formativa. SICUREZZA sarà infatti l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte del mercato, riflettere sulle nuove opportunità che gli operatori sono chiamati a cogliere, ma anche per "rinfrescare" la conoscenza di norme e standard necessari per progettazione e installazione. Sul fronte antincendio, grazie al contributo di Associazioni, editori e aziende, si parlerà di nuove soluzioni, ma soprattutto delle novità legate all'introduzione del nuovo codice di prevenzione incendi.

Anche nel 2019 si rinnova la contemporaneità con Smart Building Expo, la fiera della convergenza tecnologica organizzata da Pentastudio e Fiera Milano. Partendo dal tema dell'edificio intelligente, la manifestazione si allargherà ad altre due aree merceologiche sinergiche: la smart city, con il tema strategico della connettività 5G, e i sistemi di produzione di energie rinnovabili, tornati potentemente in auge.

La smart city e le sue sfide saranno infine al centro della Milano Smart City Conference, organizzata da Pentastudio in collaborazione con SICUREZZA e Smart Building Expo. Un vero e proprio evento

nell'evento, con tre giornate di riflessione di livello internazionale sul tema della smart city e sull'impatto delle nuove tecnologie in un momento tecnologicamente cruciale, quello del rilascio del 5G come infrastruttura abilitante delle nuove applicazioni in ambiente urbano.

Per consultare il catalogo espositori, scoprire il programma completo degli appuntamenti e acquistare il biglietto di ingresso risparmiando fino al 50%: www.sicurezza.it.

(UMAN)



Gli eventi e gli incontri da Ottobre a Novembre 2019

QUANDO	DOVE	COSA
<i>10 Ottobre</i>	<i>Firenze Convitto della Calza</i>	<i>SICURTECH Village</i>
<i>22 Ottobre</i>	<i>Roma Palazzo di Confindustria</i>	<i>SICURTECH Village</i>
<i>6 Novembre</i>	<i>Milano ANIMA Confindustria Meccanica Varia</i>	<i>Meeting Manutentori 2019</i>
<i>7 Novembre</i>	<i>Milano Auditorium San Paolo</i>	<i>SICURTECH Village</i>
<i>13-15 Novembre</i>	<i>Rho FieraMilano</i>	<i>SICUREZZA 2019</i>



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.